


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 MAGGIO 2013, N. 23049: i materiali residuanti dall'attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita.

«Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero...»



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/04/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LUIGI MARINI

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

SENTENZA
- Presidente - N. 1041/2013

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 34835/2012

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI FIGOLA INNOCENZO N. IL 26/10/1952

MAZZONE ANTONIO N. IL 29/07/1954

CAPEZZA CARMINE N. IL 05/05/1972

RECCHIA LEONARDO N. IL 11/09/1950

LIUZZI MICHELE N. IL 11/04/1965

avverso la sentenza n. 260/2008 TRIBUNALE di MATERA, del
12/05/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mario Faticelli*
che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 12.5.2011, il Tribunale di Matera - per quanto ancora interessa - ha ritenuto Di Figola Innocenzo, Mazzone Antonio, Capezza Carmine, Rezza Leonardo e Liuzzi Michele colpevoli di concorso nella contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni e scavi (art. 256 comma 2 D. Lvo n. 152/2006) e li ha condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di €. 2000 di ammenda ciascuno.

Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità in ordine al reato contestato sulla base degli accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e confermati in dibattimento ritenendo infondata la tesi difensiva degli imputati i quali avevano negato che il materiale scaricato dovesse essere qualificato come rifiuto.

2. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Potenza che, qualificando l'appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

2.1 Con un primo motivo i ricorrenti rimproverano al Tribunale di avere errato nel ritenere applicabile la norma dell'art. 256 del D. Lvo n. 152/2006 perché, come emerso dall'istruttoria, il materiale era composto non solo da detriti provenienti dal cantiere ove si svolgevano i lavori di pavimentazione (Piazza San Pietro nei *Rioni Sassi* di Matera) ma anche da *basoli* utili per la pavimentazione, sicché il deposito nella cava era stato eseguito proprio per provvedere alla selezione del materiale utile (i basoli appunto) e successivamente all'invio in discarica del rifiuto. Hanno precisato che motivi di viabilità avevano impedito di provvedere a tale cernita direttamente sul luogo dei lavori.

2.2 Con un secondo motivo rilevano che il Tribunale non ha considerato che la Cooperativa, di cui a vario titolo essi facevano parte, era in possesso delle regolari autorizzazioni ambientali, essendosi invece soffermato sulla violazione di norme tecniche peraltro neppure esplicitate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del *favor impugnationis* e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Matera, proposta dal difensore, correttamente è stata inoltrata a questa Corte.

2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di

9



- ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).

Costituisce accertamento del giudice di merito il fatto che il materiale depositato nel cantiere inattivo in contrada La Vaglia era costituito da residui provenienti da scavo o demolizione non sottoposti a nessun trattamento o cernita, misti a ferro, plastica e altri materiali.

Gli stessi ricorrenti precisano che in tale materiale erano comprese anche le "basole" estirpate in occasione dei lavori di pavimentazione della piazza San Pietro, basole che andavano separate dal terriccio e da altro materiale (pagg. 4 e 5 atto di impugnazione).

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, Sentenza n. 33882 del 15/06/2006 Cc. dep. 09/10/2006 Rv. 235114).

Né si è in presenza di un deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 183 lett. bb del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché tale ipotesi ricorre quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione (cfr. cass. Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21/08/2007 Ud. dep. 03/09/2007 Rv. 237585; Sez. 3, Sentenza n. 21024 del 25/02/2004 Ud. dep. 05/05/2004 Rv. 229226).

Nel caso di specie è stato accertato che i rifiuti sono stati trasportati in una vecchia cava all'interno del Parco Regionale della Murgia, quindi non solo in un luogo diverso, ma neppure nella disponibilità della ditta produttrice dei rifiuti, perché, come accertato dal giudice di merito sulla base di attestazione del Corpo Forestale dello Stato (e la valutazione non è qui sindacabile), l'attività in quel cantiere era sospesa sin dal 2004.

Infine, quanto all'ultimo motivo, con cui si deduce che l'Alternativa Coop. (cioè l'appaltatrice dei lavori) era in possesso delle autorizzazioni per l'attività di gestione di rifiuti, è sufficiente rilevare che al Di Figola (quale L.R. della predetta cooperativa) e agli altri imputati Mazzone (direttore tecnico di cantiere), Liuzzi (capo cantiere) e Recchia (rappresentante per la gestione ambientale e Capezza (conducente dell'autocarro di proprietà della cooperativa) era stato contestato il concorso nel reato di cui al comma 2 dell'art. 256 D. Lvo n. 152/2006, cioè il deposito incontrollato di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti: di qui la manifesta infondatezza della censura.

9



L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000).

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di €. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3.4.2013.

Il Cons. est.

Luca Orti

Il Presidente

Alfano

